

COMMENTO ALLA SENTENZA C-744/24 DEL 23/4/2026. LA CGUE VIETA GLI INTERESSI SUI COSTI ASSICURATIVI. STOP AGLI ONERI OCCULTI NEL CALCOLO DEL PIANO DI AMMORTAMENTO

GIUSEPPE CAPPUCCIO

SOMMARIO: 1. Inquadramento del problema; 2. Quadro normativo essenziale; 3. Il punto critico deciso dalla Corte; 4. La decisione e il principio di diritto; 5. Ricadute operative e profili aperti.

1. Inquadramento del problema

Nel mercato del credito al consumo, la trasparenza e la corretta determinazione degli oneri economici rappresentano un tema decisamente fondamentale nel rapporto tra intermediario e cliente. Da anni la prassi bancaria ha consolidato modelli negoziali in cui il finanziamento non si limita alla sola erogazione di liquidità, ma include il contestuale pagamento di servizi accessori, tipicamente polizze assicurative (PPI - Payment Protection Insurance), il cui premio viene “finanziato” all'interno del contratto.

Il problema giuridico, sfociato nella recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C-744/24 del 23 aprile 2026), risiede nelle modalità di calcolo degli interessi debitori. Molti istituti di credito, infatti, aggregano il costo del premio assicurativo al capitale erogato, applicando il tasso di interesse nominale sull'intera somma risultante. Tale meccanismo trasforma, di fatto, un “costo” del credito in “capitale” fruttifero, determinando una lievitazione degli interessi complessivi a carico del consumatore. La questione pregiudiziale sollevata riguardava proprio la compatibilità di

tale prassi con il diritto dell'Unione, segnando un punto di svolta per la tutela della trasparenza nei contratti di finanziamento.

2. Quadro normativo essenziale

Il pilastro della disciplina comunitaria in materia è la Direttiva 2008/48/CE, volta a garantire un elevato livello di protezione e la piena comparabilità delle offerte creditizie nel mercato interno. AL fine di comprendere la portata della sentenza, occorre muovere dalle definizioni fondamentali contenute nell'articolo 3:

“Importo totale del credito” (art. 3, lett. 1): definisce il limite massimo o il totale delle somme messe a disposizione del consumatore.

“Costo totale del credito per il consumatore” (art. 3, lett. g): ricomprende tutti i costi, inclusi interessi, commissioni, imposte e, appunto, i costi dei servizi accessori (come le assicurazioni) qualora la conclusione del contratto di servizio sia obbligatoria per ottenere il credito.

“Tasso di interesse debitore”: espresso in percentuale fissa o variabile, applicato su base annuale all'importo del credito prelevato.

La giurisprudenza della Corte (si pensi alla celebre causa Radlinger, C-377/14) ha sempre ribadito la necessità di mantenere una distinzione netta tra queste categorie.

Il principio di trasparenza impone che il consumatore sia consapevole di quanto sta effettivamente ricevendo e di quanto sta pagando per il servizio di prestito.

3. Il punto critico deciso dalla Corte

Il cuore della pronuncia C-744/24 risiede nell'accertamento di un'incompatibilità strutturale: la Corte ha stabilito che non è consentito applicare interessi su somme che non rappresentano capitale effettivamente messo a disposizione del consumatore.

Nella motivazione, i giudici di Lussemburgo chiariscono che l'importo totale del credito e il costo totale dello stesso sono

concetti mutuamente esclusivi. Se un premio assicurativo rientra nel “costo”, esso non può simultaneamente far parte del “capitale” su cui si calcolano gli interessi nominali. La Corte afferma testualmente:

“L'articolo 3, lettere g) e l), della Direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa o a una prassi nazionale che consenta al finanziatore di calcolare gli interessi debitori includendo, nella base di calcolo, i costi dei servizi accessori al credito, quali i premi assicurativi, che non costituiscono parte della somma erogata per il libero utilizzo del consumatore.”

Il ragionamento è stringente: l'interesse è il corrispettivo del godimento del capitale. Poiché il consumatore non “gode” della somma destinata al premio assicurativo (che transita direttamente dalla banca alla compagnia), tale somma non può produrre interessi a favore dell'intermediario. Farlo significherebbe imporre un “interesse sull'onere”, alterando la causa del contratto e violando l'obbligo di chiarezza informativa.

4. La decisione e il principio di diritto

La Corte di Giustizia ha dunque sancito un principio di diritto vincolante che può essere così sintetizzato: la base di calcolo per l'applicazione del tasso di interesse nominale deve coincidere esclusivamente con l'importo netto del credito erogato.

Il ragionamento della Corte si articola su tre passaggi:

Dicotomia capitale-costi: La Direttiva impone una separazione contabile e giuridica tra ciò che è finanziamento (capitale) e ciò che è onere (costo).

Tutela della comparabilità: Se le banche potessero includere i costi nel capitale per calcolare gli interessi, i consumatori non potrebbero più confrontare correttamente i TAEG di diversi istituti, poiché la struttura stessa della base di calcolo sarebbe variabile e opaca.

Divieto di ingiustificato arricchimento: L'applicazione di interessi su costi accessori configura un onere economico privo

di una controprestazione effettiva in termini di disponibilità monetaria per il cliente.

Il principio ha portata vincolante immediata. I giudici nazionali, nel decidere controversie pendenti, dovranno disapplicare qualsiasi prassi o interpretazione interna che consenta questo "ribaltamento" dei costi nella base di calcolo degli interessi.

5. Ricadute operative e profili aperti

Le conseguenze della sentenza C-744/24 potrebbero impattare l'industria del credito.

Gli intermediari finanziari infatti dovrebbero calcolare il TAEG, scorporando i premi assicurativi.

Per il contenzioso e i contratti in essere si apre la strada a numerosi ricorsi per la ripetizione dell'indebito. I consumatori potrebbero richiedere la restituzione della quota di interessi pagata in eccesso a causa dell'inclusione dei costi assicurativi nel capitale.

In conclusione, la decisione della CGUE impedisce l'applicazione di interessi su costi accessori, la Corte non vieta l'applicazione di costi sul consumatore (che resta legittimo, se pattuito e trasparente), ma impone che tale ribaltamento avvenga in modo diretto e non mediato da automatismi finanziari che ne oscurino l'entità reale. È un passo deciso verso un modello di credito dove il prezzo del denaro torna a essere chiaramente distinto dal costo del servizio, a tutto vantaggio della stabilità e della correttezza del mercato.